



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

Delibera di Giunta

COPIA

N. 22 del Reg. Data 08/04/2021	OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - CONFERMA
-----------------------------------	----------	--

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 19.15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

AMERUSO Roberto
BARONE Cristian
SCAGLIONE Gianclaudio
Presenti: 2

Sindaco - Presente
Assessore - Presente
Assessore - Assente
Assenti: 1

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Oriana AVALLONE.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,0 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati non incluse nelle sottostanti categorie;
- 2) aliquota 4,6 per mille per le abitazione di categoria A (escluso A1,A8,A9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;
- 3) Fabbricati rurali ad uso strumentale 3 per mille;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, e confermate espressamente con successiva delibera del Consiglio comunali:

- 1) aliquota 1 per mille per tutte le categorie;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019, che prevede a decorrere dall'anno 2020 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Rilevato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 525.009,69;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) Abitazioni di categoria A (escluso A01, A08, A09) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, con contratto regolarmente registrato e risiedono anagraficamente nell'alloggio aliquota pari al 5,60 per mille
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 (uno) per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU-Imposta Municipale Propria.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2020 sono state approvate le aliquote IMU anno 2020.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di Settore, Dott. Manlio Nardi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di **approvare e confermare per l'anno 2021** le aliquote IMU per l'anno 2020 di seguito riportate:
 - Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
 - Abitazioni di categoria A (escluso A01, A08, A09) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, con contratto regolarmente registrato e risiedono anagraficamente nell'alloggio aliquota pari al 5,60 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 2) di **dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 3) di **dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021-CONFERMA" (art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime Parere Favorevole Lì 31/03/2021	AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.TO dott. Manlio Nardi</i>
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE Si esprime Parere Favorevole Lì 31/03/2021	AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.TO Dott. Manlio NARDI</i>

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto AMERUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Oriana AVALLONE

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tarsia, lì 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Oriana AVALLONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 13/04/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi e, contestualmente, comunicata ai capigruppo consiliari.

Tarsia, lì 13/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Maria Teresa LAINO

*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*